
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Responsabilità processuale aggravata: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria e officiosa

Va confermato che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'[art. 96 c.p.c., comma 3](#) aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicchè essa presuppone la mala fede o la colpa grave del processo, ed è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 30.10.2015, n. 22289

...omissis...

Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

E' preliminare l'esame dell'eccezione dedotta dai controricorrenti ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorso è ammissibile nei limiti appresso indicati, dato che, contrariamente a quanto assumono i resistenti, espone sommariamente i fatti di causa, sotto i profili occorrenti per la soluzione delle questioni sollevate in questa sede, ed inoltre, attraverso una lettura globale, consente con sufficiente specificità di cogliere le ragioni per le quali si sollecita l'annullamento del provvedimento impugnato.

Infatti pur vero che l'Amministrazione ricorrente ha confezionato il ricorso con la riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali, tuttavia detto dato è contemperato dall'illustrazione, in termini argomentativi, delle domande e delle difese hinc inde, esponendo, nella parte dedicata allo svolgimento dei motivi di ricorso, le considerazioni alla luce delle quali i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione oggetto di critica.

L'eccezione di inammissibilità nei termini sopra precisati va, dunque, rigettata in tutte le sue prospettazioni, salvo quanto si andrà a precisare di seguito con riferimento ai singoli mezzi.

Premesso quanto sopra ed affermata la ammissibilità del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in combinato disposto con l'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per avere la corte di merito determinato l'indennizzo da eccessiva durata del processo in palese contrasto con i parametri e standard valutativi elaborati dalla Corte Europea, così stravolgendo il rimedio previsto dalla L. n. 89 del 2001; inoltre il decisum sarebbe abnorme in quanto pur partendo da premesse corrette, giunge a conclusioni incomprensibili per essere di segno opposto.

La censura è fondata nei limiti di cui in seguito si dirà.

Con riferimento al quantum, considerato che il processo presupposto si è protratto complessivamente per quattordici anni ed otto mesi sino alla sua definizione, la Corte E.D.U. (le cui pronunce costituiscono come noto un fondamentale punto di riferimento per il giudice nazionale nella interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative nei quali gli interessati non risultavano aver sollecitato la trattazione e/o definizione del processo ovvero mostravano di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l'intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 per anno (decisioni Volta e altri c. Italia, del 16 marzo 2010, e Falco e altri c. Italia, del 6 aprile 2010), parametri recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14753 del 2010; Cass. n. 3271 del 2011; Cass. n. 5914 del 2012), che relativamente ai giudizi amministrativi di lunga durata ha solitamente riconosciuto, a titolo di equa riparazione, un danno non patrimoniale pari ad Euro 500,00 per ogni anno di durata eccessiva del processo proprio per garantire il rispetto dell'obiettivo di assicurare un serio ristoro alla violazione in esame, alla stregua dei principi elaborati in sede europea. Tale approdo consente di escludere che un

indennizzo di Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo possa essere di per sè considerato irragionevole e quindi lesivo dell'adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo. Nella specie la corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali si è discostata dai parametri della CEDU, individuate nella consapevolezza dell'insuccesso cui era destinata la pretesa (riconoscimento del diritto ai miglioramenti contrattuali relativi alla retribuzione base) per essere in palese contrasto con il D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1 ma pur condividendo il Collegio dette argomentazioni, ha poi però proceduto alla liquidazione di un indennizzo al di sotto del minimo previsto anche da questa Corte, per cui sul punto la censura va accolta.

Con il secondo ed il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 91 c.p.c., degli artt. 24 e 36 Cost. e dell'art. 2233 c.c., nonché del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 1 e art. 4, commi 1 e 2 e 4 in merito alla determinazione delle spese processuali.

Le censure - attinenti alla medesima questione della statuizione sulle spese processuali - sono evidentemente assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

Con il quarto motivo i ricorrenti xxxxxxxx denunciano la violazione degli artt. 96 e 113 c.p.c. in mancanza di un danno della controparte per il comportamento delle parti medesime.

La censura è fondata limitatamente all'entità del quantum liquidato.

Questa Corte ha già ritenuto che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicchè essa presuppone la mala fede o la colpa grave del processo, ed è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose (Cass. 30 luglio 2010 n. 17902; Cass. 30 novembre 2012 n. 21570; Cass. 11 febbraio 2014 n. 3003).

La Corte del merito, nel condannare d'ufficio le parti soccombenti B. e G. al pagamento di una somma pecuniaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ha inteso sanzionare l'abuso del processo ravvisabile nella condotta processuale delle medesime - le quali hanno presentato la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo amministrativo presupposto collettivo, con numerosissime parti, pur non essendo state in alcun modo parti di quel processo, unendosi ad altri litisconsorti invece legittimati, e quindi ponendo in essere una condotta potenzialmente decettiva - e così preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di un'iniziativa giudiziaria avventata.

Quanto all'importo della condanna, il decreto impugnato omette del tutto di indicare i criteri che hanno condotto il giudice del merito a determinarlo in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soccombenti.

In generale, il giudice - quando stabilisce l'entità della sanzione monetaria, per la quale il codice di rito non fissa limiti edittali ma ne rimette la determinazione alla sua valutazione equitativa - deve esplicitare i criteri che hanno guidato la concreta quantificazione dell'ammontare, affinché l'esercizio della discrezionalità sia orientato al raggiungimento di una determinazione quantitativa congrua e ragionevole e non si risolva in un risultato arbitrario.

Nella specie il decreto impugnato, non solo non indica i criteri assunti a base del procedimento valutativo, ma, determinando la somma dovuta in Euro 5.000,00, a fronte della liquidazione di spese processuali per Euro 250,00, perviene ad un esito liquidatorio che non rispetta il limite della ragionevolezza e della proporzionalità (cfr. Cass. n. 21570 del 2012, cit.; da ultimo, in termini, Cass. n. 22465 del 2014), discostandosi di gran lunga da quel limite del doppio dei massimi tariffari che - desumibile dall'abrogato art. 385 c.p.c., comma 4, - è utilizzato come parametro nelle prassi condivise dei giudici di merito.

In conclusione, accolto il primo e per quanto di ragione il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per la determinazione sulle spese di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

p.q.m.

La Corte, accoglie il primo e, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.